GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — **ROMA** — VENERDI' 6 OTTOBRE — NUM. **234**

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma ...... L.	11	21	40
	Per tutto il Regno ...... »	13	25	48
Giornale senza Rendiconti......	Roma...... »	9	17	32
	Per tutto il Regno ...... »	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreto dell'8 giugno 1882:

A cavaliere:

Diana Filippo, negoziante in Trieste.

Con decreto del 19 giugno 1882:

A cavaliere:

Bozzoni Francesco Bartolomeo, console in Bombay.

Con decreto del 20 aprile 1882:

A cavaliere:

Marchese Francesco, sottotenente di vascello nella Regia Marina da guerra.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 6 aprile 1882:

Ad uffiziale:

Marullier cav. Emilio, ragioniere geometra capo di 1ª classe del genio.

Indelicato cav. Luigi, ragioniere capo di artiglieria di 1ª classe.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 8

Il Ministro dell'Interno,

Vista la legge sulla sanità pubblica del 20 marzo 1865, Allegato *C*, e le istruzioni Ministeriali del 26 dicembre 1871;

Accertato per notizie ufficiali che la febbre gialla esiste in taluni punti degli Stati della Florida e del Texas (Stati Uniti d'America),

Decreta:

Le navi che giungeranno da oggi in poi dal litorale degli Stati del Texas e della Florida (Stati Uniti d'America) saranno considerate di patente brutta per febbre gialla e sottoposte al trattamento contumaciale stabilito coll'ordinanza n. 9, del 29 maggio 1878.

I prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, li 6 ottobre 1882.

Per il Ministro: LOVITO.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **DCLXVIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per aumento di capitale, adottata in assemblea generale del 3 giugno 1882 dagli azionisti della Società anonima per azioni nominative, stabilita in Trani, col nome di *Banca Popolare Cooperativa di Trani*, e colla durata di 30 anni, decorrendi dal 4 maggio 1882;

Visto il R. decreto 4 maggio 1882 che approva la costituzione e lo statuto della predetta Società;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai termini della citata deliberazione è approvato lo aumento del capitale della *Banca Popolare Cooperativa di Trani*, da lire 10,000, diviso in n. 400 azioni da lire 25 ciascuna, a lire 50,000, diviso in num. 2000 azioni dell'anzidetto valore di lire 25 ciascuna.

Art. 2. Il contributo della Società nelle spese degli uffici d'ispezione è aumentato da lire 20 a lire 100 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 agosto 1882.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Il Num. 1012 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 maggio 1882, n. 756 (Serie 3ª), con la quale il Governo del Re ebbe facoltà di coordinare in un unico testo, con le disposizioni della legge stessa, le leggi 25 giugno 1865, n. 2337, e 10 agosto 1875, n. 2652;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — *Diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, durata e modo del loro esercizio.*

Art. 1. Gli autori delle opere dell'ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle e quello di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni.

Art. 2. Sono assimilate alla pubblicazione riservata all'autore di un'opera:

La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle improvvisazioni, delle letture e degli insegnamenti orali, quantunque fatti in pubblico e trascritti mediante la stenografia o altrimenti;

La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle opere o composizioni adatte a pubblici spettacoli;

La rappresentazione e l'esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, *di un'azione coreografica e di qualunque composizione musicale, tanto se inedita, quanto se pubblicata;*

La esecuzione di opere d'arte, fatta sopra abbozzi dell'autore.

I discorsi tenuti in adunanze pubbliche sopra argomento di interesse politico o amministrativo, e quelli specialmente tenuti nelle Camere legislative, possono essere liberamente pubblicati e riprodotti negli atti delle sedute e nei giornali. Ma non possono essere riprodotti nè come pubblicazione speciale di uno o più discorsi di un individuo, nè come parte della raccolta delle sue opere.

Art. 3. Sono assimilate alla riproduzione riservata all'autore di un'opera:

La ripetizione della rappresentazione o dell'esecuzione, per intero o in parte, di un'opera adatta a pubblico spettacolo, *di una azione coreografica e di qualunque composizione musicale* già rappresentata o eseguita in pubblico sopra manoscritto;

La riduzione per diversi strumenti, gli estratti e gli adattamenti di opere musicali o di una parte di esse, eccetto i casi in cui un *motivo* di un'opera originale diventi occasione o tema d'una composizione musicale che costituisca una nuova opera;

La proporzionale variazione delle dimensioni nelle parti o nelle forme di un'opera appartenente alle arti del disegno;

La variazione della materia o del procedimento nella copia di un disegno, di un quadro, d'una statua o di altra simile opera d'arte.

Art. 4. Nel diritto esclusivo dello spaccio di un'opera si comprende anche il diritto d'impedire nel Regno lo spaccio delle riproduzioni fatte all'estero senza il permesso dell'autore.

Art. 5. Quando il diritto esclusivo di pubblicare, di riprodurre o di spacciare un'opera appartiene in comune a più individui, si presume, sino a prova contraria, che tutti ne abbiano una parte eguale, e ciascuno di essi può esercitare per intiero quel diritto, salva agli altri la facoltà di ottenere il compenso della parte che loro spetta.

In caso di cessione sono tenuti in solido a questo compenso il cedente ed il cessionario, se a quest'ultimo era noto che il diritto cedutogli apparteneva in comune anche ad altri.

Art. 6. Lo scrittore di un libretto o di un componimento qualunque posto in musica non può disporre del diritto di riprodurre e spacciare la musica: ma il compositore dell'opera musicale può farla riprodurre e spacciare congiuntamente alle parole, a cui la musica è applicata.

Lo scrittore, in tal caso, ha il diritto medesimo concesso dallo articolo precedente a chi ha in comune con altri il diritto di autore sopra una stessa opera.

Art. 7. La pubblicazione di un lavoro che consti di parti distinte, ma talmente coordinate che il loro insieme formi un'opera sola, ovvero una raccolta avente uno scopo determinato, conferisce a chi la concepì il diritto esclusivo di riprodurla e di spacciarla.

Nondimeno ciascuno degli autori di una delle parti che compongono simili pubblicazioni conserva rispettivamente i suoi diritti sul proprio lavoro, e può riprodurlo separatamente, indicando l'opera o la raccolta donde lo estrae.

Art. 8. L'esercizio del diritto di autore sulla riproduzione e sullo spaccio di un'opera comincia dalla prima pubblicazione di questa, e dura tutta la vita dell'autore e 40 anni dopo la sua morte, ovvero 80 anni, a seconda del disposto dell'articolo seguente.

Le edizioni successive di un'opera, quantunque aumentate o modificate, non costituiscono nuove pubblicazioni.

Il diritto di riprodurre così le parti aggiunte o modificate, come l'opera intera, termina contemporaneamente.

Art. 9. L'esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo per l'autore durante la sua vita. Se l'autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell'opera stessa sieno decorsi anni 40, lo stesso diritto esclusivo continua nei suoi eredi o aventi causa sino al compimento di tal termine Scorso questo primo periodo nell'uno e nell'altro dei modi innanzi indicati, ne comincia un secondo di quarant'anni, durante il quale l'opera può esser riprodotta e spacciata senza speciale consentimento di colui al quale il diritto di autore appartiene, sotto la condizione di pagargli il premio del 5 per cento sul prezzo lordo che dev'essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato nel modo che sarà detto appresso. Il credito nascente da questa causa è privilegiato in confronto di qualunque altro sugli esemplari riprodotti.

Art. 10. Il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, *di un'azione coreografica e di qualunque composizione musicale* dura nello autore e nei suoi aventi causa ottant'anni, ed ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell'opera. Trascorso il termine sopra indicato, l'opera cade nel pubblico dominio, per quanto riguarda la rappresentazione ed esecuzione.

Art. 11. Allo Stato, alle provincie, ai comuni spetta il diritto esclusivo di riproduzione sulle opere pubblicate a loro spese e per loro conto.

Questo diritto dura 20 anni a contare dalla pubblicazione.

Esso non si estende alle leggi ed agli atti ufficiali di qualsiasi natura, salvi i diritti e privilegi che possono competere all'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse.

Simile diritto appartiene alle Accademie o altre simili Società scientifiche, letterarie o di arte, sulla raccolta degli atti o sopra altre loro pubblicazioni. A ciascuno degli autori degli scritti o di altre opere in dette raccolte e pubblicazioni inseriti, spettano i diritti di cui è detto nel secondo paragrafo dell'articolo 7.

Art. 12. Durante il corso dei primi dieci anni, a contare dalla pubblicazione di un'opera, oltre il diritto di riproduzione, si ha pure la esclusiva facoltà di farne o di permetterne la traduzione.

La traduzione delle opere letterarie e scientifiche consiste nel voltarle in altra lingua; e quella delle opere di disegno, pittura, scultura, incisione e simili, consiste nel ritrarne le forme o le figure, con lavoro non semplicemente meccanico o chimico, ma costitutivo di un'altra opera d'arte di specie diversa da quella dell'opera originale, come sarebbero l'incisione di un quadro, il disegno di una statua e simili.

Art. 13. Per la traduzione di un'opera scientifica o letteraria si godono i diritti di autore; e così pure per la traduzione di un'opera d'arte, quando essa medesima costituisca un'altra opera d'arte, a termini dell'articolo precedente.

Art. 14. Niuno potrà rappresentare o eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo, un'azione coreografica e una qualunque azione musicale soggetta al diritto esclusivo sanzionato coll'art. 2, se non ne ottenga il consenso dall'autore o dai suoi aventi causa. La prova scritta del consenso, comunque legalizzata, dovrà essere presentata e rilasciata al prefetto della provincia, che, in difetto, sulla dichiarazione della parte, proibirà la rappresentazione o esecuzione.

Art. 15. I termini che cominciano dalla pubblicazione di un'opera si computano dall'anno in cui fu pubblicata l'ultima parte di essa opera.

Nel caso di opera pubblicata in più volumi, i termini che cominciano dalla sua pubblicazione si computano separatamente per ciascun volume, se tutti i volumi non sono pubblicati nel medesimo anno.

In tutti questi computi si trascurano le frazioni di anno.

CAPO II. — *Alienazione e trasmissione dei diritti spettanti agli autori, e loro espropriazione per causa di pubblica utilità.*

Art. 16. I diritti guarentiti agli autori con la presente legge si possono alienare e trasmettere in tutti i modi consentiti dalle leggi.

Nondimeno il diritto di riprodurre un'opera pubblica non è soggetto ad esecuzione forzata sino a che rimane nella persona dell'autore.

Se questo diritto è goduto in comune da uno o più autori e da un terzo non autore, può essere espropriato a danno di ciascuno di loro a cui spetta, salvo agli altri il diritto di prendere una parte del prezzo equivalente alla loro parte del diritto.

Art. 17. Il diritto di pubblicare un'opera inedita non è soggetto ad esecuzione forzata, se non nei casi in cui, a termini dell'articolo precedente, può essere espropriato il diritto di riproduzione, purchè però consti che l'autore aveva già disposto che l'opera fosse pubblicata.

Sono perciò ammesse le prove scritte dalla volontà dell'autore, o le prove dei fatti da cui emerga aver l'autore destinata l'opera alla pubblicità in modo definitivo.

La prova della volontà dell'autore non potrà farsi per mezzo di testimoni.

Art. 18. Nella cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro tipo che costituisca un mezzo di cui ordinariamente si fa uso per pubblicare o riprodurre un'opera d'arte, intendesi compresa la facoltà di pubblicarla o di riprodurla, se non vi sono patti espliciti in contrario, e se questa facoltà appartiene al possessore della cosa ceduta.

La cessione di qualunque altra opera, in uno o più esemplari, non importa, in mancanza di un patto esplicito, l'alienazione del diritto di riprodurla.

Art. 19. Il permesso indeterminato di pubblicare un lavoro inedito o di riprodurre un'opera pubblicata non porta con sè l'alienazione indefinita del diritto di riproduzione.

Il giudice in simili casi fisserà un termine dentro il quale, nell'interesse dell'editore, deve essere interdetta ogni nuova riproduzione dell'opera.

Art. 20. I diritti d'autore, eccettuato soltanto quello di pubblicare un'opera durante la vita dell'autore, possono acquistarsi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta sulla proposta del Ministero di Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

L'indennità a pagarsi è stabilita in via amichevole. In difetto d'accordo, il Tribunale nomina tre periti per estimare il prezzo dei diritti da espropriare. Questa perizia è parificata alle perizie giudiziali.

CAPO III. — *Modo di accertare la pubblicazione di un'opera e i diritti di autore.*

Art. 21. Chiunque intenda valersi dei diritti guarentiti da questa legge deve presentare al prefetto della provincia un numero di esemplari, non eccedente quello di tre, dell'opera che pubblica, ovvero egual numero di copie fatte con la fotografia o con altro processo qualunque, atte a certificare la identità dell'opera, e deve unirvi una dichiarazione in cui, facendo menzione precisa dell'opera e dell'anno nel quale è stampata, esposta o altrimenti pubblicata, esprima la volontà di riservare i diritti che gli competono come autore o editore.

Art. 22. Nella dichiarazione concernente opere o composizioni musicali atte alla rappresentazione, sarà esplicitamente detto se furono o se non furono rappresentate prima della pubblicazione, e nel caso affermativo sarà con precisione indicato l'anno ed il luogo in cui ne fu fatta la prima rappresentazione.

Art. 23. Le dichiarazioni riguardanti un'opera adatta a pubblico spettacolo, *un'azione coreografica e una qualunque composizione musicale*, inedite, per le quali si vuole riservare il diritto esclusivo di rappresentazione od esecuzione, dovranno essere accompagnate da un manoscritto dell'opera, che sarà restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione.

Art. 24. Le opere in più volumi saranno depositate volume per volume se non furono tutti pubblicati tra il primo di gennaio ed il 31 dicembre inclusivi del medesimo anno.

Delle opere periodiche, la cui pubblicazione è indefinita, e delle raccolte che si pubblicano in più anni, sarà depositata anno per anno la parte pubblicata nel corso dell'anno.

Art. 25. L'obbligo della dichiarazione e del deposito di un'opera pubblicata a dispense, o di ciascuno dei suoi volumi, comincia dal tempo in cui fu pubblicata l'ultima dispensa dell'opera o del volume che deve essere depositato.

Art. 26. Colui che inserisce un lavoro, sia in una volta sola, sia a brani successivi, in un giornale, o in qualunque altra pubblicazione periodica, deve dichiarare in fronte al lavoro inserito o al primo brano di esso se intende conservare i diritti di autore.

Il difetto di questa dichiarazione abilita altri giornali o altre opere periodiche alla riproduzione, purchè indichino la fonte da cui fu estratto il lavoro ed il nome dell'autore; ma non conferisce ad altri la facoltà di pubblicarlo separatamente.

Allorchè l'autore, o chi può esercitarne i diritti, intende eseguire simile pubblicazione a parte, deve fare il deposito e la dichiarazione richiesta dall'articolo 21, indicando con precisione quando incominciò e quando finì la pubblicazione fatta la prima volta nel giornale o in altra opera periodica; e, se l'opera inserita è in più volumi, indicherà in quale anno fu compiuta la prima pubblicazione della materia contenuta in ciascuno dei volumi ristampati a parte, a misura che va facendo di questi il successivo deposito.

Art. 27. Il tempo utile per la dichiarazione e per i depositi richiesti a guarentigia dei diritti dell'autore è di tre mesi dalla

pubblicazione delle opere o delle parti di esse, o rispettivamente dalla prima rappresentazione delle opere adatte a pubblico spettacolo, delle azioni coreografiche e di qualunque composizione musicale.

La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno ugualmente efficaci, eccetto il caso in cui il tempo scorso fra la scadenza del suddetto termine ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito altri abbia riprodotta l'opera, o incettato dall'estero copie per ispacciarle.

In tale caso l'autore non potrà opporsi allo spaccio di quel numero di copie che già si trovi stampato o incettato dall'estero. In difetto di accordi sul modo e sulle cautele per applicare la presente disposizione, l'autorità giudiziaria deciderà.

Art. 28. In difetto di dichiarazione e di deposito nel corso dei primi 10 anni dopo la pubblicazione di un'opera, intendesi definitivamente abbandonato ogni diritto di autore.

Art. 29. Gli estratti delle dichiarazioni fatte in tempo utile o tardivamente saranno pubblicati ogni mese, per cura del Governo, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 30. Colui che vuol giovarsi della facoltà conceduta nel secondo paragrafo dell'articolo 9 deve presentare al prefetto una dichiarazione scritta, nella quale indichi distintamente il suo nome ed il suo domicilio, l'opera che vuol riprodurre e il modo della riproduzione, il numero degli esemplari ed il prezzo che sarà da lui segnato sopra ciascuno di essi, aggiungendovi l'esplicita offerta di pagarne il premio nella somma del ventesimo del montare del prezzo moltiplicato pel numero degli esemplari a colui o a coloro che provino averyi diritto.

Queste dichiarazioni devono essere inserite almeno due volte, alla distanza di quindici giorni l'una dall'altra, così in un giornale destinato agli annunzi giudiziali nel luogo ove si fa la riproduzione, come nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

In capo ad ogni trimestre saranno anche riassunte in uno specchio le dichiarazioni fatte nel corso del trimestre, e pubblicate in seguito a quelle di cui è fatta menzione nell'articolo precedente.

Art. 31. Quando gli interessati non siano d'accordo sull'annullamento, la modificazione, o il trasferimento di dichiarazioni già fatte, spetta all'autorità giudiziaria il deciderne in via sommaria, conformemente ai diritti riconosciuti ed alle norme stabilite dalla presente legge.

Il Governo, ad istanza degli interessati, ed a loro spese, in appendice alla più prossima pubblicazione degli estratti delle dichiarazioni, darà notizia degli annullamenti, delle modificazioni e dei trasferimenti ordinati dall'autorità giudiziaria, come pure di quelli consentiti dalle parti, o avvenuti per successione.

CAPO IV. — *Contraffazione o altre trasgressioni alla presente legge e loro pene.*

Art. 32. È reo di pubblicazione abusiva chiunque pubblica un'opera altrui senza permesso dell'autore, o di chi lo rappresenta od ha causa da lui.

È reo di contraffazione chiunque riproduce con qualsiasi modo un'opera sulla quale dura ancora il diritto esclusivo di autore, o ne spaccia gli esemplari o le copie senza il consentimento di colui al quale quel diritto appartiene; chiunque omette la dichiarazione prescritta nell'articolo 30; chiunque riproduce o spaccia un numero di esemplari o di copie maggiore di quello che acquistò il diritto di riprodurre o di spacciare; chiunque traduce un'opera durante il tempo riservato all'autore.

Art. 33. La pubblicazione abusiva o la contraffazione consumata in uno dei modi indicati nell'art. 32 è punita con multa che può estendersi sino a lire 5000, salvo il risarcimento dei danni ed interessi, e salve le pene maggiori che potrebbero essere applicate al contraffattore, nei casi di furto o di frode secondo le leggi penali.

Art. 34. La rappresentazione o esecuzione abusiva sia totale, sia parziale, sia comunque fatta, con aggiunte, riduzioni o varianti, sarà punita con multa estensibile fino a 500 lire, salvo il risarcimento dei danni ed interessi, e salve le pene maggiori da applicarsi nei casi di furto, di frode o di falsità, in conformità colla legge penale.

Art. 35. Le azioni penali a tutela dei diritti d'autore, derivanti dalle disposizioni della presente legge, saranno esercitate d'ufficio.

Art. 36. Gli esemplari o le copie dell'opera contraffatta, ed i mezzi della contraffazione, quando per la natura loro non possono essere destinati alla riproduzione di opere diverse dalla contraffatta, saranno distrutti, se la parte lesa non ne chiegga l'aggiudicazione per un prezzo determinato in diffalco dei danni e degli interessi, ovvero se il contraffattore non chiegga che siano sottoposti a sequestro fino a che duri il diritto esclusivo riservato all'autore.

Il giudice deve sempre accogliere quest'ultima domanda e darle la preferenza sull'altra.

L'aggiudicazione sarà conceduta dal giudice pel prezzo indicato da chi la chiese, quando questo prezzo non è contraddetto dalla parte avversa. Nel caso opposto sarà ordinata una estimazione per mezzo di periti, ed il giudice fisserà d'ufficio il prezzo, lasciando libero al richiedente di accettarlo o di ritirare la sua domanda.

Art. 37. Nel corso dell'ultimo anno riservato all'autore per l'esercizio esclusivo dei suoi diritti di riproduzione e di traduzione o di rappresentazione, non sarà mai ordinata la distruzione delle cose contraffatte o dei mezzi della contraffazione; anzi, sulla opposizione del contraffattore, sarà sospesa la esecuzione della sentenza che l'avesse precedentemente ordinata.

In entrambi questi casi sarà sostituito il sequestro obbligatorio a spese del contraffatore, sino al termine del diritto riservato.

Art. 38. In qualunque stadio della durata del diritto esclusivo riservato all'autore, il giudice può, nel silenzio delle parti, ordinare che sieno depositati in un pubblico museo gli esemplari contraffatti, o i mezzi della contraffazione, se costituiscano opere d'arte di molto pregio.

Art. 39. Quando il diritto d'autore si riduce al diritto di aver un determinato premio, non può più essere ordinata la distruzione delle copie contraffatte o dei mezzi di contraffazione, nè il sequestro, salvo il caso che si trattasse di assicurare il pagamento del premio.

Se il premio non è liquido e mancano i dati per liquidarlo direttamente, può essere determinato dal giudice sia per mezzo di esperti, sia per analogia con altri casi.

Art. 40. La riproduzione di un titolo generico non costituisce reato di contraffazione.

Non è neppure contraffazione la trascrizione di uno o più brani di un lavoro, quando non è fatta con l'apparente scopo di riprodurre una parte dell'opera altrui per trarne lucro.

Gli articoli di polemica politica, quando si trascrivono per farne memorie di discussione o per giustificare o rettificare opinioni già emesse intorno ad essi, e gli articoli di notizie inseriti nei giornali o in altri lavori periodici, possono essere riprodotti purchè se ne indichi la sorgente; ma la riproduzione delle inserzioni di cui è detto nell'articolo 26 costituisce un reato di contraffazione nei casi in cui è vietata dalla legge.

Art. 41. La omissione dell'inserzione prescritta nel secondo paragrafo dell'articolo 30, ovvero la indicazione di un prezzo sugli esemplari o sulle copie maggiore del dichiarato, quando non sia corretta con una dichiarazione suppletiva precedente allo spaccio, sono punite con multa che può estendersi sino a lire 1000.

Nell'un caso e nell'altro è fatta salva l'azione pel risarcimento del danno e pel pagamento del premio.

Art. 42. La sciente inesattezza o fallacia delle indicazioni che secondo i vari casi debbono essere fatte nella dichiarazione prescritta dagli articoli 21, 23 e 26, od in quella prescritta con l'articolo 30 della presente legge, è punita con multa che può estendersi sino a lire 1000.

Art. 43. Ogni altra infrazione della presente legge o dei regolamenti sull'esercizio dei diritti di autore sarà punita con multa che può estendersi sino a lire 500.

Capo V. — *Disposizioni generali e provvedimenti transitori.*

Art. 44. La presente legge è applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero, col quale non siano o cessino di avere vigore speciali trattati, purchè presso di esso sieno leggi, che riconoscano a pro degli autori diritti più o meno estesi, e che queste leggi siano applicate con reciprocità alle opere pubblicate nel Regno d'Italia.

Se la reciprocità è promessa da uno Stato estero agli altri Stati, a condizione che siano da questi assicurati agli autori delle opere pubblicate nel suo territorio gli stessi diritti e le stesse guarentigie che le sue leggi sanciscono, il Governo del Re è autorizzato ad accordare con decreto Reale le une e gli altri, sotto condizione di reciprocità, e purchè siano a tempo e non siano sostanzialmente diversi da quelli che la presente legge riconosce.

Se nel paese straniero è prescritto il deposito o la dichiarazione a tempo della pubblicazione di un'opera, basta la prova di avere eseguito l'uno o l'altra conformemente alle leggi del paese per ottenere sull'opera ivi pubblicata l'esercizio del diritto d'autore nel Regno.

Nella ipotesi opposta il deposito o la dichiarazione prescritti nella presente legge possono essere effettuati sia in Italia, sia presso i consoli italiani all'estero.

Art. 45. Con uno o più decreti Reali sarà provveduto al modo di conservare le opere depositate e le relative dichiarazioni; al modo di far fronte alle spese di conservazione ed a quelle delle inserzioni imposte al Governo, col pagamento di diritti fissi o proporzionali per una somma totale non maggiore di lire 10; alla determinazione del numero degli esemplari o delle copie da presentarsi nei termini dell'art. 20, ed a quanto altro occorre per la esecuzione della presente legge.

Art. 46. La presente legge è applicabile eziandio alle opere già pubblicate, rappresentate od eseguite.

Capo VI. — *Disposizioni transitorie relative alla legge 25 giugno 1865, n. 2337.*

Art. 47. Se il giorno in cui la presente legge va in vigore (1° agosto 1865) i diritti di autore sopra un'opera riconosciuti da leggi precedenti sono estinti in ciascuna delle provincie dello Stato, niuno potrà farli rivere invocando la nuova legge.

Ma se questi diritti esistono ancora in tutto lo Stato, o in alcune provincie, l'autore, purchè non li abbia già alienati, ovvero i suoi rappresentanti per successione legittima o testamentaria che li posseggono, sono ammessi ad invocare l'applicazione di questa nuova legge, estendendone l'effetto a tutto il Regno pel tempo che resta, sottraendo rispettivamente da' termini da essa indicati quello che è già scorso dalla prima pubblicazione dell'opera.

Se l'alienazione dell'esercizio dei diritti d'autore, avvenuta prima che la presente legge entri in esecuzione (1° agosto 1865), fu fatta per un tempo determinato, e se, giunto il termine da essa prestabilito, non è ancora compiuta la durata di quei diritti, misurata secondo le norme poste in questo articolo, l'autore o chi lo rappresenta rientra pel rimanente tempo nell'esercizio dei suoi diritti.

Ne godrà invece l'acquisitore, se l'alienazione dei diritti di autore a suo vantaggio fu fatta per tempo non definito o con espressa clausola debba a lui giovare qualunque eventuale prolungamento o ampliazione dei diritti d'autore.

I benefizi di cui è fatta menzione in questo articolo non sono conceduti se non a coloro che nel termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui va in esecuzione la presente legge (1° agosto 1865) facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall'articolo 21 per le opere di prima pubblicazione.

Art. 48. I rami e le tavole calcografiche, le pagine stereotipe ed altri strumenti di riproduzione di opere dell'ingegno, adoperati a riprodurre in alcune provincie del Regno opere che non godevano in esse la guarentigia dei diritti d'autore, se mai fossero già, per effetto dell'estensione delle leggi del Regno subalpino al resto d'Italia, rimasti inoperosi nelle mani di coloro che prima ne potevano per le leggi del paese fare un uso lecito, ovvero se avessero a rimanervi inoperosi per effetto della presente legge, possono, a richiesta dei loro proprietari, essere stimati giudiziariamente in contraddizione di coloro cui appartiene il diritto di autore, ed essere a costoro ceduti.

Se essi ricusano di acquistarli pel prezzo stimato e fissato dal giudice, saranno dal giudice medesimo dichiarati tenuti a pagare, durante il tempo che resta dell'esercizio del diritto di autore, un premio annuo che rappresenti i frutti probabili del capitale impedito, ovvero una somma bastevole a compensare la distruzione di quegli strumenti, tenendo ragione del valore, della materia e dello stato in cui si trovano.

L'autore, chi lo rappresenta o chi ha causa da lui potrà preferire quel modo di compenso tra gli indicati qui sopra che sarà meno grave per lui; e, nel caso che non possa o che non voglia sceglierne alcuno, il giudice lo dichiarerà tenuto a seguir quello che stimerà più conveniente, ovvero potrà permettere che quegli strumenti siano adoperati, per un tempo determinato, a riprodurre un certo numero di esemplari che potranno essere spacciati liberamente e ciò sotto quelle guarentigie che crederà più acconce a tutelare il diritto dell'autore.

Nel caso che gli strumenti fossero stati, dopo la estensione della legge subalpina, trasformati o alienati da coloro che se ne servivano come capitale di loro propria industria, ogni azione nascente dal disposto in questo articolo sarà estinta.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esemplari di quelle opere che furono liberamente riprodotte nel caso in cui per effetto dell'art. 48 estendansi anche ad essi i diritti d'autore. Un mese dopo che questa legge entrerà in vigore (1° agosto 1865) non saranno più ammesse domande per indennità fondate su qualunque delle ipotesi precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 19 settembre 1882.

UMBERTO.

Berti.

Visto, *il Guardasigilli*: G. Zanardelli.

Il Num. **DCCIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il libro I, titolo III, del Codice di commercio;

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vista la deliberazione 26 luglio 1882 della Camera di commercio ed arti di Roma;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento della Borsa di commercio di Roma, visto d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 settembre 1882.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Regolamento per la Borsa di Roma.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

1. La Borsa è amministrata dalla Camera di commercio, dalla quale dipende, a forma di legge.

2. Le riunioni della Borsa hanno luogo in tutti i giorni non festivi, nelle ore all'uopo determinate.

L'apertura e la chiusura della Borsa è annunciata dal suono di una campana: l'apertura segna il principio legale delle riunioni, la chiusura ne segna la fine.

3. Oggetto delle riunioni di Borsa sono:

a) I contratti sui cambi, sugli effetti pubblici e sugli altri valori o titoli di credito circolanti in commercio; quelli sulle merci, sui premi di assicurazione, su'noli delle navi e su trasporti per terra e per acqua;

b) L'accertamento ufficiale de'corsi o prezzi relativi per le singole specie ammesse all'accertamento medesimo.

4. Sono ammessi alla Borsa tutti coloro che hanno la capacità di contrattare. Ne sono esclusi:

a) I condannati ad una pena correzionale per furto, truffa, abuso di confidenza, o per reato contro la fede pubblica, ed i condannati a pena criminale; gli uni e gli altri finchè non sieno riabilitati;

b) I commercianti falliti, finchè non abbiano concordato coi creditori, e la sentenza di omologazione non sia passata in cosa giudicata;

c) I mediatori interdetti o sospesi, finchè dura la interdizione o la sospensione;

d) Coloro infine a'quali è inflitta l'esclusione come pena disciplinare, giusta le disposizioni del presente regolamento.

5. Presiede alla Borsa una Deputazione nominata dalla Camera di commercio. La Deputazione di Borsa esercita le sue funzioni, o collettivamente, o per mezzo de'singoli deputati in turno.

Mancando il deputato di turno, lo supplisce il presidente della sezione sindacale degli agenti di cambio o chi ne fa le veci.

6. La Deputazione di Borsa:

a) Prescrive le norme di polizia interna e le notifica con avvisi affissi alla Borsa;

b) Stabilisce le ore di apertura e di chiusura della Borsa, e dispone che la Borsa rimanga chiusa in occasioni straordinarie;

c) Conosce della esclusione delle persone dalla Borsa, e della loro riammissione;

d) Ammette all'accertamento nuovi valori o merci, udite le Sezioni sindacali dei pubblici mediatori e previa l'approvazione della Camera di commercio, osservando rispetto alle Società anonime o in accomandita per azioni, che la dimanda sia fatta dalle rispettive Amministrazioni, che sia documentata la legale costituzione delle Società stesse e che i rispettivi titoli dieno luogo a contrattazioni vere e frequenti.

7. Il deputato di turno:

a) Soprintende alla disciplina ed al buon ordine della Borsa;

b) Assiste all'accertamento dei corsi ufficiali;

c) Risolve le questioni che sorgono nella Borsa, quelle disciplinari di piena autorità, quelle di diritto a richiesta delle parti.

8. Gli impiegati e gli inservienti occorrenti al servizio della Borsa sono nominati e retribuiti dalla Camera di commercio. Pel servizio stesso essi dipendono dalla Deputazione di Borsa e dal deputato di turno.

Un ispettore capo, distinto da un contrassegno, cura l'esecuzione delle disposizioni della Deputazione e del deputato ed invigila alla rigorosa osservanza del presente regolamento.

CAPO II. — *Contratti di Borsa.*

9. I contratti di Borsa possono essere a contanti od a termine; quelli a termine o fermi, o a premio, o con riporto. Essi hanno luogo per negoziazione privata, o per mezzo della grida.

10. Vi è una grida di apertura ed una grida di chiusura pei valori a contante, l'una nei primi *quindici* minuti che seguono l'apertura della Borsa, l'altra negli ultimi *quindici* minuti che precedono la chiusura; nel rimanente tempo intermedio ha luogo la grida pei valori a termine.

Ciascun periodo della Borsa è segnalato dal suono di una campana. Lo stesso suono di campana indica l'apertura della Borsa ed il principio della prima grida, il principio della grida successiva ed il fine della precedente, il fine della terza grida e la chiusura della Borsa.

11. La grida è permessa pei soli valori ammessi all'accertamento ed ai soli agenti di cambio entro il recinto della griglia.

L'agente di cambio che offre alla grida, deve dire il prezzo a cui offre; l'agente di cambio che dimanda, deve dire a qual prezzo dimanda.

L'agente di cambio che offre o dimanda un valore alla grida senza esprimerne la quantità, s'intende che offra o dimandi la quantità minima di cui si tien conto nell'accertamento del corso rispettivo.

12. Fuori della griglia è vietato a chiunque, ancorchè agente di cambio, di gridare i valori, o comunque trattare gli affari a voce alta.

13. Conchiuso un contratto alla grida o per negoziazione privata, le parti sia che contrattino direttamente fra loro, sia per mezzo di pubblico mediatore, debbono scambiarsi, seduta stante, il fissato provvisorio del contratto in carta libera, scritto anche a matita, e quindi il fissato bollato non più tardi dell'apertura della Borsa susseguente, salve le altre comunicazioni alle parti prescritte ai pubblici mediatori dal Codice di commercio.

14. Nei contratti dei cambi, il giorno stesso del contratto le parti contraenti debbono dargli scambievole esecuzione.

15. Nei contratti degli effetti pubblici e degli altri valori a contante, la consegna della cosa ed il contestuale pagamento del prezzo deve farsi innanzi l'apertura della prima Borsa successiva al giorno del contratto.

16. Nei contratti a termine la consegna ed il pagamento si fanno nel giorno convenuto, e se questo è festivo, nel primo giorno non festivo che segue.

17. Nei contratti a premio il compratore, entro il termine stabilito alla risposta, deve dichiarare al venditore se intende ritirare i valori, od abbandonare il premio. Dichiarato che abbia il compratore di ritirare i valori, il contratto a premio diviene fermo. In mancanza della dichiarazione, l'agente di cambio è autorizzato a liquidare a carico del compratore.

18. Nelle liquidazioni di fine mese, un'ora innanzi la chiusura

della Borsa del terz'ultimo giorno del mese, scade il termine per la risposta dei premi. Alla chiusura della Borsa stessa la Sezione sindacale degli agenti di cambio stabilisce i corsi di compensazione.

Alla chiusura della Borsa del penultimo giorno del mese, debbono essere stati consegnati agli agenti di cambio gli assegni per la liquidazione di fine mese. In difetto, gli agenti di cambio sono facoltizzati a dare essi gli assegni.

Ogni consegna o ritiro di titoli, e tutti i pagamenti relativi alla liquidazione di fine mese debbono avere l'intiero loro compimento nell'ultimo giorno del mese. I conti di liquidazione debbono essere reciprocamente quitanzati.

Se l'ultimo giorno del mese è festivo, le relative operazioni nei termini loro assegnati si rimettono al primo giorno non festivo che segue: se è festivo il penultimo o il terz'ultimo giorno del mese le operazioni relative si eseguiscono nel giorno non festivo che immediatamente precede.

19. Rimanendo ineseguito un assegno, l'assegnatario, appena decorso il termine entro il quale doveva eseguirsi, denuncia l'assegno non eseguito all'assegnante, tenuto questi in tal caso alle conseguenze della inesecuzione del contratto, come se l'assegno non fosse avvenuto.

20. Decorsi i termini stabiliti all'esecuzione dei contratti, sia a contante, sia a termine, la parte verso cui non fu eseguito un contratto, innanzi che incominci la grida di chiusura della prima Borsa successiva, denuncia la inesecuzione alla Sezione sindacale, rimettendole i fissati insieme ai titoli od al denaro, per procedere a carico e conto della parte morosa alla esecuzione coattiva, che la Sezione stessa fa compiere immediatamente alla grida, e sull'esito di essa forma il conto della liquidazione definitiva.

Restando insolute le differenze, il creditore, durante la prima Borsa successiva al termine entro il quale dovevano essere pagate, denuncia il mancato pagamento e rimette i fissati alla Sezione sindacale, perchè certifichi il conto relativo.

Del conto di liquidazione definitiva o del conto delle differenze, la Sezione rilascia certificato alla parte interessata, perchè possa valersene contro la parte morosa innanzi i Tribunali competenti: e della inesecuzione del contratto, o delle differenze rimaste insolute, rende consapevole la Deputazione di Borsa per gli effetti dell'art. 38.

21. Non sono attese le denuncie fatte alla Sezione sindacale, pei contratti non eseguiti e per le differenze insolute, dopo decorsi i termini indicati nell'articolo precedente.

Nondimeno la parte che fa la denuncia, può, nell'atto di essa, concedere alla parte morosa una dilazione non maggiore di quindici giorni. La dilazione sospende gli effetti della denuncia fino alla Borsa in cui scade il termine della dilazione, o alla Borsa seguente se è festivo il giorno della scadenza.

22. Chiunque contrae alla Borsa si obbliga alle disposizioni di questo capo relative ai contratti di Borsa ed alla loro esecuzione, le quali come condizione si hanno per sottintese in ogni contratto, salva espressa convenzione in contrario.

Capo III. — *Accertamento dei corsi.*

23. Appena annunciata la chiusura della Borsa si riunisce la Sezione sindacale degli agenti di cambio per accertare i corsi dei cambi, degli effetti pubblici e degli altri valori ammessi all'accertamento. È vietato l'accesso alle riunioni della Sezione a chiunque non ne faccia parte.

La Sezione è presieduta dal deputato di turno, ed in sua assenza dal presidente della sezione, o da chi ne fa le veci, ed è legalmente costituita intervenendo almeno tre dei suoi componenti.

Decorsi dieci minuti dalla chiusura, senzachè siasi raggiunto il numero legale, l'accertamento de' corsi non ha luogo, e la ragione della mancanza è indicata con avviso affisso alla porta della Borsa ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

24. Ogni agente di cambio deve dichiarare alla propria Sezione tutti i contratti a contante ed a termine, conchiusi con la sua mediazione dall'apertura alla chiusura della Borsa, dei quali si tiene conto per l'accertamento dei corsi.

Al cominciare della grida di chiusura devono essere state consegnate le dichiarazioni dei contratti fino allora seguiti: quelli che hanno luogo durante la grida stessa di chiusura, si dichiarano appena questa finita.

25. I contratti di cui si tien conto per l'accertamento dei corsi sono quelli in cui concorrono le condizioni seguenti:

a) Che contengono specie ammesse all'accertamento;

b) Che sono intervenuti tra due agenti di cambio;

c) Che, essendo a termine, hanno per termine la sola fine del mese che corre, e ne'soli ultimi cinque giorni del mese anche la fine del mese prossimo;

d) Che includono, se in cambi, non meno di lire 20,000 di capitale; se in effetti pubblici, non meno di lire 500 a contante, o di lire 2500 a termine di rendite 5 0[0, nè meno di lire 300 a contante o di lire 1500 a termine di rendita 3 0[0; se in altri valori, non meno di *venti* titoli a contante e di *venticinque* a termine.

26. Raccolte le dichiarazioni, la Sezione le esamina, ed esclude quelle che a voti unanimi sono riconosciute anormali, astenendosi dal votare colui a cui appartenesse la dichiarazione.

27. Sulla base delle dichiarazioni riconosciute regolari, la Sezione accerta i corsi de'cambi, degli effetti pubblici e degli altri valori a contanti ed a termine, desumendoli dalla media de'prezzi risultanti da'contratti relativi. Pe'valori a contante si segna il doppio corso di apertura e di chiusura. A corredo de'prezzi medi si aggiunge sempre la serie de'prezzi fatti.

28. Mancando le dichiarazioni per alcuna specie di valori, è in facoltà della Sezione di accertarne il corso, enunciandone il prezzo presunto o nominale.

29. Il deputato di turno ed il presidente della Sezione sindacale autenticano con la loro firma i listini contenenti l'accertamento de'corsi. Nell'assenza dell'uno di essi può bastare la sola firma dell'altro.

30. Compiuta la compilazione del listino, se ne fa la pubblicazione mediante affissione alla porta della Borsa ed inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

31. I corsi, accertati e pubblicati che sieno, restano invariabili, salvo il caso di errore materiale. Venendo omesso un prezzo nell'accertamento, il corso medio rimane invariato, ma è fatto annotamento dell'omissione nel listino successivo.

32. Dopo pubblicati i corsi, la Borsa viene sgombrata.

I listini originali e le dichiarazioni che servirono di base agli accertamenti si conservano nell'Archivio della Camera di commercio.

33. Nel sabato di ogni settimana, e, se questo è festivo, nel primo giorno non festivo che segue, si riunisce alla Borsa, all'ora stabilita dal deputato di turno, la Sezione de'sensali per accertare il corso delle merci e delle altre materie di loro competenza per le quali ha luogo l'accertamento.

34. Ogni sensale con qualità di pubblico mediatore deve dichiarare alla propria Sezione tutti i contratti conchiusi con la sua mediazione nell'intervallo decorso dalla precedente riunione sindacale, quando non sia inferiore alle lire 1000 il prezzo della cosa dedotta in contratto.

35. In base a tali dichiarazioni la Sezione de'sensali procede all'accertamento de'corsi, indicando per ciascuna specie il prezzo massimo ed il prezzo minimo, come anche gli ultimi prezzi fatti, tanto pe'contratti a contante, quanto per quelli a termine o condizione.

36. Agli accertamenti che si eseguiscono dalla Sezione de' sensali sono applicabili le disposizioni contenute ne' precedenti articoli 23, all. 2 e seg., 26, 28, 29, 30, 31 e 32, alinea 2.

Capo IV. — *Disposizioni penali.*

37. Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite con l'esclusione dalla Borsa, salvi i procedimenti giuridici a' quali possa farsi luogo a seconda de' casi.

La Deputazione di Borsa pronuncia l'esclusione, o d'ufficio o a richiesta degli aventi interesse, e ne determina la durata per un periodo non maggiore di un mese, o di due in caso di recidiva.

L'esclusione pronunciata dalla Deputazione rimane per tutta la sua durata pubblicata alla Borsa per mezzo di una tabella recante i nomi degli esclusi e la causa dell'esclusione.

38. Pe' contratti di Borsa rimasti ineseguiti e per le differenze restate insolute, la Deputazione di Borsa pronuncia l'esclusione finchè non sia data intiera esecuzione al contratto, e non siasi intieramente soddisfatto al pagamento delle differenze.

39. Gli autori di danni materiali sono esclusi dalla Borsa finchè non li abbiano risarciti. De' danni cagionati da' commessi, sono tenuti i loro principali, anche per l'effetto della esclusione.

40. Per le contravvenzioni alle norme di polizia interna prescritte dalla Deputazione di Borsa come all'art. 6, lett. *a*, e nei casi di grida abusiva di cui all'art. 12, ha luogo l'esclusione immediata dalla Borsa a cura dell'ispettore, il quale ne riferisce in giornata alla Deputazione di Borsa, a cui spetta confermare la esclusione e stabilirne la durata. In mancanza o in pendenza delle decisioni della Deputazione di Borsa, l'esclusione immediata ha effetto per la sola Borsa in cui avvenne.

Capo V. — *Disposizioni finali.*

41. La Deputazione di Borsa è autorizzata a disporre in tutto ciò che non è preveduto dal presente regolamento.

42. Oltre alle affissioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, sono costantemente affissi alla Borsa un esemplare del presente regolamento, l'elenco de' componenti la Deputazione di Borsa col turno rispettivo, l'elenco de' componenti il sindacato ed il ruolo de' pubblici mediatori, la tariffa de' diritti di mediazione e la tabella indicante le ore di apertura e di chiusura della Borsa.

43. Il presente regolamento, munito dell'approvazione governativa, andrà in vigore all'apertura della nuova Borsa nel palazzo della Camera di commercio in piazza di Pietra.

Così deliberato dalla Camera di commercio ed arti di Roma nell'adunanza del 26 luglio 1882.

Il Presidente: V. Trocchi.

Il Segretario: V. Garrigos.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Post* di Berlino pubblica una corrispondenza da Londra, nella quale si legge tra altro:

" Che una amicizia sincera seguiti ad esistere tra Francia ed Inghilterra nessuno potrebbe negarlo o adombrarsene; ma voler pretendere che un'unione anglo-francese in Egitto sia necessaria o vantaggiosa per le due potenze è un'affermazione assolutamente erronea. Se la guerra non fosse scoppiata, un conflitto sarebbe sorto o tosto o tardi. L'unione anglo-francese è stata infranta da circostanze che non sono precisamente gloriose per una delle due potenze, ma che fortunatamente possono essere lasciate nell'ombra. Rammentando tutto ciò, sorge spontanea da sè la domanda quale sia l'uomo di Stato che potesse sognare di ristabilire l'antica unione.

" È d'altronde altrettanto evidente che la prosperità dell'Egitto, i cui interessi meritano pure qualche attenzione, sarà meglio garantita da un'Amministrazione unica che da un'Amministrazione diretta da due. Non è l'Inghilterra, ma la Francia che ha infranto il contratto. Di che può adunque lagnarsi la Francia? Le nazioni, come gl'individui, devono sapere ciò che hanno da fare ed accettare le conseguenze naturali dei loro atti.

" D'altronde se la Francia possiede Tunisi da se sola, perchè l'Inghilterra non avrebbe da sola a possedere l'Egitto? L'Inghilterra non ha fatto valore nessuna pretesa per il compossesso di Tunisi. A quale titolo potrebbe la Francia sollevare una pretesa di questo genere in Egitto? „

È stato segnalato per telegrafo un articolo che la stessa *Post* di Berlino ha pubblicato di questi giorni sulle relazioni tra la Francia e la Germania.

" Dopo la guerra del 1870, dice il diario prussiano, si può ben dire che la questione dell'avvenire per la Francia, questione che interessa vivamente la civiltà europea, è quella di sapere se l'opinione pubblica in Francia è in grado di sopportare il fatto che la nazione tedesca ha conquistato la sua nazionalità politica. Se ciò non è, l'antagonismo durerà necessariamente fino a che l'una delle due nazioni non sia sminuita in modo nella sua forza vitale da non poter più formare un grande Stato. Tale è, d'altronde, l'idea degli uomini politici francesi della rivincita; si vuole distruggere per sempre il germe della forza vitale della nazione tedesca. Questo è criminoso e chimerico. Esso apre alla vita europea la prospettiva di lotte mortali e rischia di compromettere la preponderanza dell'Europa nello sviluppo universale.

" Ma non è vero che dal momento in cui la Germania non potrà più essere il terreno sul quale la Francia impegna le sue battaglie continentali, la missione della Francia nel mondo debba prendere un altro indirizzo. Per dare sfogo alla sua attività la Francia deve aver di mira gli enormi vantaggi della sua situazione marittima. È lecito di dire che mai forse due popoli furono meglio in grado del francese e del tedesco di aiutarsi reciprocamente per raccogliere dal loro mutuo contatto, importanti benefici intellettuali e politici.

" Se non che la Francia non nutre altro pensiero, tranne quello di porre la corona alla politica che essa ha inaugurato contro la Germania or sono tre secoli, e che mantiene ancora fino ad oggi. Ecco perchè essa si appresta a sacrificare a questo scopo fin anco la sua situazione nel Mediterraneo. Non è dato a nessuno di impedire il destino che una nazione prepara a se stessa col suo incurabile accecamento e colla sua indomabile passione. „

Si ha per telegrafo da Madrid, 2 ottobre, che il rappresentante di Svezia e Norvegia doveva ricominciare il giorno appresso i negoziati per la conclusione di un trattato di commercio tra la Svezia e la Spagna.

Il governo spagnuolo persiste a non voler prorogare i trattati di commercio che spirano il 15 ottobre, se le potenze rifiutano di fare delle concessioni per i nuovi trattati.

Il ministro belga, signor Frère-Orban, ebbe una conferenza col ministro presidente, signor Sagasta. Essi hanno discorso particolarmente delle questioni che si riferiscono al trattato di commercio tra la Spagna ed il Belgio.

Il signor Frère-Orban ha esortato il ministro spagnuolo ad inviare dei consoli in parecchie città del Belgio.

Il ministro belga doveva esser ricevuto dal re Alfonso il 4 ottobre.

Il governo prussiano sembra deciso di tener conto dell'opposizione che hanno incontrato i progetti fiscali del principe di Bismarck. La *Norddeutsche Allgemeine* di Berlino scrive in proposito:

" Secondo notizie semiufficiali, è probabile che il governo rinunzi all'idea di presentare alla Dieta prussiana una legge sull'uso delle maggiori entrate. È noto che questo progetto di legge aveva per iscopo:

" 1° Di provocare, da parte della Dieta prussiana, un voto dichiarante esser necessario di alleggerire il peso delle imposte dirette e delle tasse addizionali;

" 2° Di stabilire legalmente in Prussia che le risorse da ottenersi per mezzo delle imposte imperiali (monopolio del tabacco) dovessero essere impiegate per la riduzione delle imposte dirette e non ad altro scopo.

" Questo secondo scopo non esiste più per ora, giacchè il monopolio del tabacco è stato respinto e non si tratta, per il momento, di presentare al Parlamento tedesco dei nuovi progetti per ottenere dalle imposte indirette le risorse necessarie per alleggerire le imposte dirette. Prima che si pensi a presentare dei nuovi progetti in questo senso, bisognerà probabilmente risolvere la questione, se cioè il governo prussiano abbia bisogno di nuovi redditi.

" Il governo è convinto dell'esistenza di un tale bisogno, ma non riuscì ancora a far dividere tale questione, nè al Reichstag, nè al Landtag prussiano. Lungi da ciò, il Landtag prussiano, nella scorsa primavera, per la fretta di chiudere i suoi lavori, manifestò su tale questione una profonda indifferenza; tanto il bisogno di nuove imposte, come l'esistenza in Prussia di un malessere derivante dall'eccessivo peso delle tasse dirette, furono contestati nel Reichstag, malgrado il numero considerevole di esecuzioni che occorse di fare per l'esazione dell'imposta di classi.

" Prima dunque di proporre nuove imposte nell'impero il governo prussiano ha bisogno d'una consacrazione delle sue vedute e dei suoi sentimenti, più grande di quella ottenuta fin qui. Gli occorre la testimonianza più competente in questa materia, quella cioè della rappresentanza stessa del paese, prima di poter presentare nuove proposte.

" Il primo scopo della legge delle eccedenze sussiste più che mai. Sebbene non abbiamo bisogno di romperci la testa a discutere l'impiego di risorse che ancora non abbiamo, e che forse il Reichstag ci rifiuterà sotto altra forma che quella del monopolio del tabacco, il governo ha il dovere di non lasciare alcun dubbio sul buon volere del re di sollevare il peso delle imposte che schiaccia i suoi sudditi, e di chiedere al Landtag prussiano il certificato del fabbisogno per intraprendere, d'accordo con esso, una nuova campagna. "

I giornali di Berlino annunziano che il Consiglio federale riprenderà i suoi lavori il 15 del corrente ottobre. Esso si occuperà anzitutto del bilancio dell'impero, ed esaminerà poi diversi progetti, e nominatamente quello destinato ad assicurare la protezione materiale degli operai nelle fabbriche.

Si annunzia da Yokohama in data 1° settembre che Han-Abusa, inviato giapponese in Corea, scortato da tre legni da guerra e mezzo battaglione d'infanteria, è arrivato il 20 agosto ad Imsin, porto di mare della capitale correse, Seoul. Allo sbarco fu ricevuto dai messaggeri di Taiou-Kalu, capo della recente ribellione, e capo attuale del governo. I messaggeri si adoperarono a dissuadere l'inviato giapponese di recarsi a Seoul, col pretesto che l'ordine non era ancora perfettamente ristabilito, e che non si potrebbe rispondere della sua sicurezza.

Senza tener conto di questi avvisi, Han Abusa ed il suo seguito hanno presa immediatamente la via della capitale, e vi hanno fatto il loro ingresso senza molestia alcuna.

Dicesi che il Giappone sarà moderato nelle sue domande e si limiterà a chiedere la punizione di coloro che hanno aggredito l'inviato giapponese, delle garanzie di sicurezza per l'avvenire ed un'indennità pecuniaria.

Notizie da Shangai del 23 agosto annunziano che Li-Hung-Chang, che è il primo uomo di Stato della China, è deciso a prendere un atteggiamento molto energico nelle faccende della Corea. È noto che esso ha inviato in questo paese parecchi legni da guerra capitanati da ufficiali inglesi.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 5. — Il *Times* ha dal Cairo: « Sarà provata con documenti la complicità di Araby pascià nei fatti dell'11 giugno. »

Alessandria d'Egitto, 5. — Araby pascià domanda che lo giudichino gli inglesi, a cui egli si arrese.

Londra, 5.—In un *meeting* di conservatori tenuto a Glasgow, Northcote espresse l'opinione che la guerra di Egitto non fosse necessaria e non sia giustificabile. Prevede grandi difficoltà per la sistemazione della questione.

Alessandria d'Egitto, 5. — Alcuni abitanti di Damietta furono arrestati.

Si organizza attivamente la gendarmeria. Parecchie centinaia di gendarmi sono stati già arruolati.

Palermo, 5. — L'on. senatore Giovanni Raffaele è morto.

Bologna, 5. — È giunto il conte di Fiandra nel più stretto incognito. S. A. partirà domani per Ravenna e Forlì.

Venezia, 5. — L'allagamento del Polesine, oltrepassando Adria, minaccia seriamente il territorio di Cavarzere. Si stanno preparando mezzi di difesa. Anche la pioggia aggrava la situazione del paese inondato.

San Vincenzo, 4. — È partito per la Plata il postale *Colombo*, della Società Lavarello.

Rovigo, 5. — L'acqua raccolta nel bacino superiore del Polesine ribassò nelle ultime 24 ore solo di un centimetro. L'acqua dell'inondazione, per il taglio della fossa, raggiunse già Cavanella di Po. Il tempo è cattivissimo. Continua la pioggia con forte vento. Il livello del canal Bianco diminuisce, ma è ancora a 4 25 sopra guardia.

Vicenza, 5. — Le piogge minacciano nuovi disastri. Ieri il Guà ruppe le chiuse provvisorie di Serego e Tezze.

Marsiglia, 5. — È arrivato il postale *Nord-America*, della Società Lavarello, e prosegue domani per Genova.

Rovigo, 5. — Il canal Bianco decresce lentamente; le acque della rotta oltrepassano Cavanella di Po. Il tempo burrascoso fece crollare molte case nel territorio sommerso. Da Ostiglia si annunzia il rialzo del Po. Mancano notizie dell'Adige dal Tirolo. Si spera di ripristinare domani la comunicazione ferroviaria con Padova, senza trasbordo.

Parigi, 5. — Il *Temps* ha da Londra che l'idea ora dominante del gabinetto inglese riguardo alla riorganizzazione finanziaria dell'Egitto consisterebbe nella soppressione del controllo europeo e nell'estendere invece le attribuzioni della Cassa del Debito Pubblico.

Venezia, 5. — Si è costituito un Comitato allo scopo di raccogliere offerte per ricordare perennemente le splendide parole che Sua Maestà il Re indirizzava all'esercito in occasione delle recenti inondazioni, e per attestare la riconoscenza del paese verso l'esercito, sempre primo ad accorrere dovunque lo chiami la voce del Re e della patria. L'importo minimo di ogni sottoscrizione è di dieci centesimi.

Il conte di Ludolf, ambasciatore di Austria-Ungheria in Italia, è partito per Roma.

ACCADEMIA PONTANIANA

Premio Tenore *per l'anno* 1883.

Si propone al concorso per lo premio di lire 553 e cent. 35 il seguente tema:

Studio sopra Nicola Amenta — Le Commedie — Le opere sulla lingua d'Italia — Le sue guerre col Capasso, ecc. ecc.

Condizioni del concorso:

1. Il concorso è aperto per tutti gli italiani, esclusi i soli soci residenti dell'Accademia Pontaniana.

2. I lavori, che vorranno inviarsi al concorso, dovranno farsi pervenire, franchi di ogni costo, al signor Giulio Minervini, segretario generale perpetuo dell'Accademia, per tutto il dì 30 luglio dell'anno 1883. Il termine assegnato è di rigore.

3. Ogni lavoro sarà presentato chiuso e suggellato con un segno ed un motto sul piego. Insieme sarà presentata una scheda chiusa e suggellata, nella quale sarà notato il nome e l'indirizzo dell'autore, e sarà di fuori lo stesso motto e lo stesso segno che sarà sul piego. Gli autori che in qualunque modo si faranno conoscere non potranno aspirare al premio.

4. Dopo il giudizio definitivo dell'Accademia, le schede del lavoro premiato, e di quelli che avranno meritato l'*accessit*, saranno aperte, e i nomi degli autori saranno pubblicati.

5. Saranno bruciate le schede dei lavori non approvati, i quali non pertanto saranno depositati nell'Archivio dell'Accademia, ciascuno contrassegnato col proprio motto.

6. Il lavoro coronato e quelli che avranno ottenuto l'*accessit* resteranno di proprietà de' loro autori, i quali potranno pubblicarli per le stampe sempre che il vorranno. Ma se l'Accademia crederà di doverli anch'essa pubblicare potrà farlo senza che gli autori glielo possano impedire; e l'Accademia ne darà agli autori dugento copie *gratis*.

Napoli, 30 giugno 1882.

Il Segretario generale perpetuo: Giulio Minervini.

NOTIZIE DIVERSE

Roma. — Il ff. di sindaco notifica che la Giunta municipale, nella seduta del 30 settembre ora scorso, ha deliberato che l'apertura della sessione ordinaria autunnale 1882 del Consiglio comunale, nell'aula massima del palazzo Senatorio in Campidoglio, già fissata pel 9 ottobre corrente, alle ore 8 1[2 pomeridiane, abbia invece luogo, alla stessa ora, il giorno di lunedì 23 del corrente ottobre.

Sottoscrizione a favore degli inondati delle provincie del Veneto. — Offerte pervenute al Ministero dell'Interno:

Dal sindaco di Carrara, presidente del Comitato, quale primo prelevamento a favore degli inondati lire 4700.

Oblazioni *versate nella Cassa comunale in soccorso dei danneggiati dalle alluvioni nell'alta Italia* (*Nota n.* 6):

Ammontare della nota precedente	L.	121,056 02
Società artistica operaia di mutua assistenza degli ex-alunni di San Michele	»	100 »
Pouchain ing. cav. Carlo (bollettario n. 211) .	»	1,393 25
Società operaia di Rolo (Emilia)	»	20 »
Comune di Ripi	»	100 »
Cesarini Zeffirino (bollettario n. 214) . . .	»	117 »
Baracconi cav. Luigi (in conto bollettario n. 32)	»	179 »
Incassi del 3 ottobre alla sede del Comitato .	»	80 70
Aggio ricavato dal cambio di un biglietto della Banca di Francia di fr. 100	»	1 »
Simile di un marengo	»	» 30
Comune di Fara in Sabina (prov. Umbria) . .	»	195 62
Castellani Augusto pel Comitato del carnevale	»	2,000 »
Gambart Ernesto, console di Spagna a Nizza (oro)	»	200 »
Gran Magistero dell'Ordine di Malta . . .	»	1,000 »
Ospizio de' convalescenti e pellegrini . . .	»	1,000 »
	L.	127,442 89

Per gli inondati. — I signori professore Attilio cav. Brunialti, Girolamo marchese Savorgnan D'Osoppo, Alessandro Stella, pubblicista, si sono fatti iniziatori della pubblicazione di un *volume* artistico-letterario, da vendersi a beneficio degli inondati del Lombardo-Veneto, chiedendo il concorso di artisti e letterati.

Il tempo utile per la spedizione dei disegni o scritti spira col 10 del corrente mese di ottobre.

L'edizione del libro verrà affidata ad uno dei principali stabilimenti lito-tipografici di Torino. Il *volume* sarà messo in vendita a cura del Comitato torinese alla fine del corrente mese di ottobre.

Dirigersi al signor Girolamo marchese Savorgnan, via Pescatori, 3, Torino.

Monumento a Vittorio Emanuele in Trapani. — Il 15 corrente avrà luogo in Trapani l'inaugurazione del monumento che quel Municipio decretava a Vittorio Emanuele. La Giunta municipale ha messo fuori il programma delle feste che avranno luogo in quell'occasione, col seguente manifesto:

« Volsero già quasi due secoli che al Re Riformatore Vittorio Amedeo II questa Città innalzava una statua — unica in Sicilia — che ricordasse ai posteri il breve e fortunoso regno di lui.

« Ed ora è somma ventura per noi poter, primi nell'Isola nostra, innalzare un monumento al Re Redentore Vittorio Emanuele II, che seppe incarnare, col senno e colla virtù delle armi del popolo italiano, il tradizionale pensiero di Dante e di Machiavello. »

Beneficenza. — Leggiamo nel *Progresso* di Treviso:

Il conte G. B. Giustinian, forte possidente di questo distretto, ha stabilito di fare un grande acquisto di granoturco vecchio, cioè bene asciutto, e di distribuirlo ai proprii affittuali, perchè lo mangino durante il brutto inverno che ci si prepara, e possano tenere quel nuovo fino alla ventura primavera, cioè finò a quando sarà stagionato per bene.

Accidenti ferroviari. — Scrivono da Bellinzona, 1° ottobre, alla *Gazzetta Ticinese*:

« Stamane il treno proveniente da Lugano arrivò, sembra, non ancora aspettato nella stazione di Bellinzona e urtò contro un treno merci che manovrava sul binario. Due vagoni della ferrovia Alta Italia carichi di carbone entrarono l'uno nell'altro sfracellandosi; anche la macchina del treno di Lugano fu danneggiata. Delle persone che trovavansi nel treno e di servizio ai treni e sulle locomotive nessuna rimase, fortunatamente, vittima dello scontro. Tutto il male si ridusse allo spavento ed a qualche leggiera contusione. »

— A quanto poi ci viene assicurato, ieri ebbe luogo un altro accidente sulle nostre linee ferroviarie. Un convoglio diretto a Chiasso sarebbe uscito dalle guide nelle vicinanze della trincea di Coldrerio. Qui pure l'accidente non fece alcuna vittima, ed il tutto si limitò allo spavento dei passeggieri. I danni al materiale ferroviario sono poco rilevanti.

La locomotiva ad aria compressa. — Togliamo dai giornali di Nuova York:

Una Commissione di ingegneri sta ora esaminando il sistema di locomotiva ad aria compressa, di Roberto Hardie, di Nuova York, e sembra favorevole alla sua adozione sulle ferrovie aeree della città.

La locomotiva, costrutta nelle officine Baldwin, a Filadelfia, presenta le particolarità seguenti:

L'aria compressa è rinchiusa in quattro serbatoi, fissati su di una impannata collocata sul davanti, sopra quattro ruote motrici, e al di dietro, sopra un asse speciale, che permette di eseguire le curve a piccoli raggi.

I serbatoi hanno metri 0,91 di diametro; essi sono costruiti in lamiera di acciaio di 13 millimetri di spessore, resistenti a una pressione di chilogrammi 52,5 per millimetro quadrato. Essi furono provati a una pressione di 56 chilogrammi per millimetro quadrato, mentre in servizio la pressione non raggiunge che 42 chilogrammi.

I quattro serbatoi, del volume totale di 13 metri cubi, comunicano fra loro. Il serbatoio inferiore è collocato bassissimo, affine di far discendere il centro di gravità della macchina e non impedire la vista del meccanico. Un compressore, della forza di 100 cavalli, riempie i serbatoi nello spazio di un'ora. L'aria passa dai serbatoi ai cilindri, traversando una valvola riduttrice che ne abbassa la pressione ad 8 o 9 atmosfere. Due piccoli serbatoi speciali servono a ricevere l'aria aspirata nell'atmosfera e respinta dagli stantuffi dei cilindri, allorchè questi si fanno agire come freni di fermata. Un tubo speciale permette in tale caso di fare aspirare dagli stantuffi dei cilindri non già l'aria atmosferica, ma l'aria contenuta nei sacchi dei freni a vuoto, collocati sotto ciascuna vettura del treno.

La locomotiva pesa 20 tonnellate; però si potrebbe facilmente ridurne il peso. In uno sperimento ha rimorchiato, sopra un percorso di 13 chilometri e mezzo, e in 37 minuti e mezzo, un treno di tre vetture. Il tempo accordato all'itinerario era di 40 minuti. La pressione dell'aria, di 42 chilogrammi all'origine, non era più, alla fine della corsa, che di 10,8 chilogrammi, ma la pressione di chilogrammi 1 75 basta per far camminare la locomotiva a vuoto; esso può, del resto, rimorchiare un treno colla pressione di chilogrammi 3 50, correre durante 16 chilometri e restare una intera notte sotto la pressione di 7 atmosfere.

Avviso

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 30 settembre 1882, e che intendono di rinnovare la loro associazione alla GAZZETTA UFFICIALE coi **Rendiconti** *ufficiali del Senato e della Camera*, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale e degli Atti parlamentari.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione, come pure di *scrivere chiaramente* e *firmare* in modo INTELLIGIBILE gli **Avvisi** di cui si richiede l'inserzione.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 5 ottobre.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	piovoso	—	14,7	6,2
Domodossola	piovoso	—	21,5	10,0
Milano	piovoso	—	17,0	11,1
Verona	piovoso	—	—	10,5
Venezia	coperto	mosso	14,9	11,1
Torino	piovoso	—	18,9	9,9
Parma	piovoso	—	15,9	10,9
Modena	coperto	—	20,9	11,9
Genova	piovoso	calmo	22,4	13,0
Pesaro	coperto	calmo	19,8	11,8
P. Maurizio	piovoso	legg. mosso	19,4	12,2
Firenze	coperto	—	16,8	13,0
Urbino	coperto	—	17,0	10,0
Ancona	coperto	mosso	20,7	13,9
Livorno	coperto	calmo	17,5	12,3
Perugia	3/4 coperto	—	18,9	12,7
Camerino	nebbioso	—	17,5	7,4
Portoferraio	3/4 coperto	mosso	20,5	15,3
Aquila	coperto	—	18,0	12,4
Roma	3/4 coperto	—	21,3	15,6
Foggia	3/4 coperto	—	24,4	16,0
Napoli	coperto	mosso	20,8	17,2
Portotorres	3/4 coperto	calmo	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	18,5	11,7
Lecce	nebbioso	—	25,6	18,6
Cosenza	3/4 coperto	—	23,8	13,4
Cagliari	1/4 coperto	calmo	24,5	17,5
Catanzaro	sereno	—	23,2	16,3
Reggio Cal.	coperto	calmo	24,2	18,0
Palermo	coperto	calmo	27,5	18,5
Caltanissetta	3/4 coperto	—	23,0	15,3
P. Empedocle	coperto	calmo	24,5	16,7
Siracusa	coperto	calmo	23,8	19,2

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 5 ottobre 1882.

Pressione molto alta fuorchè sull'Italia ed adiacenze; massima 779 mm. sulle isole Ebridi. Principato di Monaco 759.

In Italia la depressione di ieri, trasportatasi all'W, ha oggi il suo centro 759 mm. nel golfo di Genova. Domodossola, Lecce, Malta 764.

Fra le 24 ore pioggia in moltissime stazioni del continente; forte specialmente a Belluno e Venezia.

Stamane cielo piovoso al N e NW del continente; generalmente coperto altrove; forte N a Venezia. Venti qua e là freschi del 3° quadrante altrove.

Temperatura notevolmente abbassata al N e centro.

Mare mosso od agitato.

Probabilità: venti freschi settentrionali all'estremo nord; meridionali al sud e nuove pioggie.

Osservatorio del Collegio Romano — 5 ottobre 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,9	762,3	762,5	764,3
Termomet. esterno (centigrado)	16,8	20,9	20,9	17,7
Umidità relativa....	84	63	55	75
Umidità assoluta...	11,88	11,58	10,10	11,58
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	Calma	SW. 0	W. 7	W. 0
Stato del cielo......	7. cumuli	9. cumuli	10. coperto	10. coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. = 21,9 C. = 17,5 R. \| Min. = 15,6 C. = 12,5 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 6 ottobre 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	88 15	88 10	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 80
Prestito Romano, Blount	»	—	—	89 55	89 45	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 45
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	—	500 »	350 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 »	750 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 »	1000 »	—	—	—	—	—	—	1070 »
Banca Generale	»	500 »	250 »	—	—	568 »	567 »	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 »	700 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 »	400 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 »	250 »	—	—	—	—	—	—	643 »
Banca Tiberina	—	250 »	125 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1882	500 »	500 »	432 50	432 »	—	—	—	—	—
Fondiaria (Incendi)	—	500 »	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 »	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	970 »
Obbligazioni detta	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	516 »
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	»	500 »	500 »	—	—	900 »	898 »	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 »	150 »	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 »	125 »	—	—	—	—	—	—	290 »
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 »	100 »	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	460 »
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° ottobre 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	267 »
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90			
Marsiglia	90	100 50	100 25	—
Lione	90			
Londra	90	25 22	25 17	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 27	20 25	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti

5 0/0 (2° sem. 1882) 90 30 cont. - 90 62 fine.
Parigi *chèques* 101 - 3 mesi 100 50.
Prestito romano Blount 89 50 cont.
Banca Generale 568, 567 fine.
Cartelle cred. fond. Banco S. Spirito 432 50 cont.

Per il Sindaco: A. Marchionni.
Il Deputato di Borsa F. Luigioni.

Intendenza di Finanza della Provincia di Roma

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

AVVISO D'ASTA per la vendita dei beni autorizzata con la legge 24 agosto 1862, n. 793, estesa alla Provincia di Roma con R. Decreto 25 novembre 1870, n. 6060.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 4 novembre p. v., in una delle sale dell'Intendenza di finanza di Roma, avanti al signor intendente, od a chi per esso, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente degli stabili infradescritti:

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. Gli incanti si terranno per pubblica gara, col metodo della candela vergine.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato le somme indicate alle colonne 9 e 10 del prospetto riportato in piedi al presente.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto.

4. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori al *minimum* fissato nella colonna 9 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura o per persona da dichiarare, sotto le condizioni dell'articolo 9 del capitolato.

6. Le spese di stampa, d'affissione ed inserzione nei giornali del presente avviso d'asta staranno a carico dei deliberatari.

7. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nei capitolati generali e speciali che, insieme agli estratti delle tabelle ed ai documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Roma.

8. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

9. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

10. L'aggiudicazione pei lotti 1 El. XXXIV, 1 El. XXIV e 1 El. XXVIII avrà luogo quand'anche non vi sia che un solo offerente

AVVERTENZE.

Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, ed allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Numero dell'Elenco	N° del lotto nello elenco	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XXXIV	1	Nel comune di Roma — Provenienza dal Demanio antico — Parte del fondo rustico denominato Vigna Antoniana, nell'interno di Roma, posta a destra della strada che conduce a porta San Sebastiano, e precisamente sulla via Antoniana sulla quale ha l'ingresso al civico n. 7. Confina colla detta via Antoniana, colla proprietà dei signori Volpi Giulia, eredi di Giuseppe Guerrieri e Bonucci Vincenzo, mediante muri e coll'area occupata dalle Terme dalle quali è separata mediante siepe morta, quale area non è compresa nella vendita. Si compone di un terreno vignato per la massima parte, di terreno ricoperto da scarico e di poco terreno sodo, nonchè del fabbricato detto Casino, di quello formante il tinello e la casa del vignarolo, e di un altro fabbricato detto delle Opere. È riportato nella mappa catastale della città di Roma per parte rustica al n. 218, 6 e 7, rione XII, n. 267 rata, 268, 269, 270, 271, 581 e 585, per l'estensione di tavole 87 07, pari ad ettari 8 70 70, coll'estimo di scudi 3139 64, pari a lire 16,875 56, e per la parte urbana al n. 1841, rione XII, n. 272, col reddito imponibile di lire 270.	8 70 70	87 07	131,587 50	13,158 75	10,000 »	500 »
XXXVI	1	Nel comune di Roma — Provenienza come sopra — Casa e giardino in via Venti Settembre e via Santa Susanna. Il fabbricato si compone di un piano terreno con sotterraneo e vasche da lavare, alimentate da un decimo di oncia d'acqua Felice e di due piani superiori: il giardino ha l'estensione di m. q. 375. Tanto il fabbricato che il giardino confinano a sud-est con la via Venti Settembre; a nord-est con la via di Santa Susanna; a sud-ovest con la Chiesa di Santa Susanna e a nord-ovest col giardino dell'ex-Convento omonimo. Sono riportati in mappa al rione II, nn. 44 1/2 e 1841, reg. part., col reddito imp. di lire 2198 01.	0 03 75	0 37	70,560 »	7,056 »	4,200 »	200 »
XXIV	1	Nel comune di Roma — Provenienza come sopra — Porzione di casa in Roma, piazza di Capo di Ferro, nn. 16 e 17, rione VII, in mappa n. 217, composta di sotterraneo, piano terreno e primo piano di un solo ambiente ciascuno, col reddito imponibile di lire 241 88. Confina con la piazza Capo di Ferro e le proprietà Morelli e Ceccarelli.	0 0 40	0 04	4,200 »	420 »	300 »	25 »
XXVIII	1	Nel comune di Fiumicino — Provenienza come sopra — Terreno in Fiumicino, situato all'est presso il fabbricato detto Via degli Orti, distinto in mappa della tenuta di Porto col n. 125. Ha l'estimo di scudi 28 49, pari a lire 153 13. È diviso in due parti dalla ferrovia che l'interseca, ed ha la superficie complessiva di ettari 0 36.	0 36 0	3 60	1,080 »	108 »	120 »	10 »

5576 Roma, addì 28 settembre 1882.

Per l'Intendente: ROSALBA.

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI del secondo Dipartimento marittimo

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che il giorno 17 ottobre 1882, alle ore 12 meridiane, nella sala per gl'incanti di questa Direzione, sita alla strada Santa Lucia a Mare, e propriamente accosto alla caserma del distaccamento del corpo Reale Equipaggi, avrà luogo un pubblico incanto, avanti il direttore delle costruzioni, delegato dal Ministero della Marina, per affidare ad appalto la provvista al 2° Dipartimento marittimo durante l'anno 1883, di

Legname di quercia e di cerro, per la presunta somma di lire 73,540.

La consegna avrà luogo nel R. arsenale di Napoli e nel R. cantiere di Castellammare di Stabia, nel modo specificato nelle relative condizioni di appalto.

L'appalto formerà un sol lotto, e l'incanto avrà luogo a partito segreto mediante presentazione di offerte scritte su carta bollata da una lira, e chiuse in plichi suggellati, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di colui che avrà apportato sul prezzo d'asta il maggiore ribasso in ragione di un tanto per cento che superi, od almeno raggiunga, il ribasso minimo stabilito con la scheda segreta dell'Amministrazione.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare un deposito di lire 7500 in numerario od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore, al corso di Borsa, per modo che il loro valore effettivo, nel giorno in cui si eseguirà il deposito, raggiunga la somma sovraindicata. Tale deposito potrà farsi presso la Tesoreria di ciascuna provincia, in cui viene pubblicato il presente avviso, presso i Quartiermastri dei tre Dipartimenti marittimi, in Napoli, Spezia e Venezia, ovvero all'atto dell'apertura dell'incanto presso l'autorità che lo presiede.

Per superiore disposizione essendo stati ridotti i termini d'incanti, il periodo dei fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di miglioria, non minore del ventesimo sui prezzi dell'aggiudicazione provvisoria, scadrà a mezzodì del giorno 26 ottobre 1882.

Le condizioni dell'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione e presso il Ministero della Marina.

Le offerte potranno anche essere presentate al Ministero della Marina, o alle Direzioni delle costruzioni del 1° e 3° Dipartimento marittimo, purchè in tempo utile da poter pervenire a questa Direzione per il giorno ed ora dello incanto.

Per le spese approssimative del contratto, tassa di registro, ecc., si depositeranno all'atto dell'aggiudicazione definitiva dell'impresa lire 800.

Napoli, 6 ottobre 1882.

5544 *Il Segretario della Direzione*: ENRICO RAZZETTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO D'ASTA per l'appalto della fornitura della legna da ardere e dei fascinotti occorrenti al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nella stagione invernale 1882-1883.

Essendo andata deserta l'asta tenuta presso questo Ministero nel giorno 25 settembre volgente, si fa noto che nel giorno 14 ottobre corrente, alle ore 3 pom., in una delle sale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, alla presenza del segretario generale del Ministero, o di chi per esso, si terrà un altro pubblico incanto per l'appalto della fornitura della legna da ardere, e dei fascinotti per uso del predetto Ministero, durante la stagione invernale 1882-1883, nel quale incanto si addiverrà all'aggiudicazione quand'anche non siavi che un solo concorrente.

Condizioni principali dell'appalto.

1. L'incanto avrà luogo col metodo delle schede segrete, e l'appalto sarà aggiudicato a colui che offrirà un maggiore ribasso complessivo di un tanto per cento sul prezzo di centesimi ventotto per ogni miriagramma di legna, e di centesimi tre per ciascun fascinotto.

2. La fornitura della legna sarà di miriagrammi quindicimila, della quale due terzi petagnolo ed un terzo squarto; e quella dei fascinotti di numero quindicimila.

La legna dovrà essere *quercia rovere*, bene stagionata e tagliata ad uso di caminetto e dei caloriferi, in conformità di quanto sarà indicato dall'economo del Ministero o dalla persona da esso incaricata.

3. Il pagamento si farà in due rate, la prima di lire cinquecento entro il mese di novembre del corrente anno, e la seconda nel gennaio 1883, epoca in cui dovrà essere completata la consegna della legna e dei fascinotti.

4. Per essere ammessi all'appalto i concorrenti dovranno comprovare di aver depositato nella Cassa del Ministero la somma di lire duecentocinquanta, come cauzione provvisoria a garanzia dell'aggiudicazione.

5. L'aggiudicatario dovrà presentarsi nel termine di cinque giorni da quello dell'eseguito deliberamento, per la stipulazione del contratto, previo il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti della cauzione definitiva, pari al decimo della somma per la quale fu aggiudicato l'appalto.

6. Il termine utile per presentare le offerte di ribasso, non minore del ventesimo sul prezzo di prima aggiudicazione, scadrà alle ore 3 pom. precise del giorno 21 ottobre in corso.

7. Tutte le spese relative all'appalto saranno a carico del deliberatario, il quale per gli effetti del contratto dovrà eleggere il domicilio in Roma.

8. Il capitolato d'oneri è visibile presso l'ufficio di gabinetto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio tutti i giorni, eccettuati i festivi, dalle ore 10 ant. alle 5 pom.

Roma, 6 ottobre 1882.

5605 *Il Capo del Gabinetto*: A. LEBÈ.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 10 novembre prossimo, innanzi al Tribunale civile di Roma, seconda sezione, ad istanza del R. commissario per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, in danno del signor Menotti Garibaldi, si procederà alla vendita, a primo ribasso, del seguente fondo, per il prezzo ridotto di un decimo, ossia per lire 99,180, e colle condizioni risultanti dal bando venale a tutti ostensibile nella cancelleria del lodato Tribunale:

Piccola tenuta detta della Marranella, situata fuori di Porta S. Sebastiano, alla distanza di circa chilometri dieci descritta in catasto (mappa 5 dell'Agro romano) ai nn. 428 sub. 4, 429 al 432, della complessiva superficie di tavole censuali 966 40, pari ad ettari 96 64, con un estimo catastale di lire 48,034 12.

5573 Avv. CESARE LANZETTI.

AVVISO.

Ai termini dell'art. 10 della vigente legge sul Notariato e 25 del relativo regolamento, si porta a notizia che sono vacanti sette posti notarili nel comune di Verona.

Perciò si invitano gli eventuali aspiranti a presentare a questo Consiglio notarile entro giorni 40, decorribili dalla completa pubblicazione del presente, le loro domande, in bollo da una lira, corredate dai documenti prescritti dalle vigenti leggi, in originale od in copia autenticata.

Il presente avviso sarà affisso alla porta del locale della R. Corte di appello in Venezia, a quella di questo Consiglio notarile, della Pretura del mandamento di Verona e del comune suddetto, ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, a termini del citato art. 25 del regolamento.

Verona, il 3 ottobre 1882.

Dal Consiglio notarile di Verona-Legnago.

Il presidente BOCCOLI.

5563 Per il segretario DONATELLI.

AVVISO DI SESTA.
(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto che nell'udienza del 2 novembre 1882, alle ore 10 antimeridiane, avanti il R. Tribunale di Velletri, si procederà al nuovo incanto degli infrascritti fondi, posti nel territorio di Velletri, pignorati a danno del signor Ottaviano Romani, ad istanza dei signori Ageno, Ettore, Enrico e Maria, assistiti gli ultimi due dal tutore signor D. Camillo Saulini, per il prezzo e condizioni espressi nel bando:

1. Diretto dominio di bosco ceduo di castagno, in contrada Tevola, responsivo al quinto dei prodotti segnati alla sezione 5ª col n. di mappa 553, di are 64, conf. colla macchia comunale, macchia Romani, ed altro che conduce alla fontana della Tevola.

2. Simile, posto in detta contrada, parte canonato e parte responsivo al quinto dei prodotti, distinto alla sezione 5ª col n. 556, di ettaro 1, are 46 e centiare 20, confinante da due lati coi beni del comune e Vita.

3. Simile, posto in detta contrada, diviso in due appezzamenti, responsivo al quinto del prodotto segnato alla sezione 5ª coi numeri 490 al 492, di are 93 e centiare 80, conf. colla tenuta del Peschio, Barbetta, Favale, Mariani e Bartoli.

5546 PIETRO AVV. VAGNOZZI.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che nel giorno 15 novembre 1882, innanzi la 2ª sezione del Tribunale civile di Roma, avrà luogo la vendita pel prezzo offerto di lire 680 75, dei seguenti immobili, situati in Riano, ad istanza di Antonio Zagaglioni, contro Alessandro Cerbara, tutore dei minori figli ed eredi di Augusto Faraoni ed Agata Luzi:

1. Terreno pascolivo, vocabolo Monte Marino, col num. di mappa 852, sezione prima.

2. Terreno seminativo in contrada Monte Monaci, col num. di mappa 175, sezione seconda.

3. Terreno seminativo e pascolivo in contrada Monte Monaci, coi numeri di mappa 1034, 1035, sezione prima.

Questi tre terreni sono gravati di canone di bajocchi 50, per ogni quarta, al principe Boncompagni.

4. Terreno pascolivo in vocabolo Vigne del Piano, col n. di mappa 885.

5. Casa secondo piano in via della Pietà, num. civico 20, di piano uno e vani due, col n. di mappa 322 sub. 3, sezione prima.

5575 ERNESTO AVV. GARRONI.

ESTRATTO DI BANDO per vendita giudiziale.
(1ª *pubblicazione*)

Avanti il Tribunale civile di Viterbo, nell'udienza del 6 novembre 1882, si procederà alla vendita degl'infrascritti stabili, ad istanza di Ansuini Maria, vedova Moretti, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 24 luglio 1878, rappresentata dal procuratore officioso Angelo avvocato Canevari, in danno di Mencacci Serafina vedova Fontana, e Tuccimei Alberto, la prima come madre tutrice, ed il secondo come contutore e concuratore del minorenne Giacomo Fontana, erede beneficiato del fu Lorenzo suo padre, domiciliati la prima in Soriano nel Cimino, ed il 2° in Roma.

L'incanto degl'immobili da vendersi sarà aperto sul prezzo di stima assegnato a ciascun lotto dal perito giudiziale signor Enrico Calandrelli, ribassato e ridotto, cioè di lire 71 11 pel 1° lotto, di lire 7780 50 pel 2° lotto e di lire 1501 11 pel 3° lotto, e colle condizioni espresse nel capitolato del relativo bando.

Descrizione dei fondi.

1° Grotta diruta, contrada Sant'Agostino, segnata in mappa col n. 1445, confina colla strada della Bastia, e con altra grotta già spettante ai padri Agostiniani in Soriano.

2° Stalla e casa, contrada Sant'Agostino, con forno panicocolo, fabbrica di paste, spaccio, cantina, tinello, ed oltre due piani, uno abitato, l'altro ad uso di magazzino, distinta coi numeri 78, 79, 80, 82, 84 sub. 2, sub. 26, 38, e segnata in catasto coi numeri di mappa 1391, 1391|1, 1391|2, 1392, 1393, 1393|1, 1393|2, 1394, 1394|1, 1394|2, 1397, 2276|1, 2276|2, confinante con la piazza di Sant'Agostino, vicolo della Bastia, Salvatore Federici, salvi ecc.

3° Stalla, cantina e casa, posta in Soriano, contrada Sant'Agostino, distinta coi numeri civici 76 e 77, segnata nella già indicata mappa coi numeri 1390|3, 1255, 1275|2, 1275|3, confinante coi due lati, colla via di Montecavallo, colla piazza di Sant'Agostino, salvi ecc.

Che, ecc.

5590 ANGELO AVV. CANEVARI procuratore officioso.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE della Divisione di Milano (3ª)

AVVISO D'ASTA (N. 18)

stante la deserzione del primo incanto.

Si notifica che nel giorno 12 ottobre corr., alle ore due pomeridiane precise, avrà luogo in questa Direzione, via del Carmine, n. 4, avanti il signor direttore, un pubblico incanto a partiti segreti, nel modo stabilito dall'articolo 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, per l'appalto in un solo lotto della provvista e distribuzione dei

FORAGGI

occorrenti pel servizio del Regio esercito per il lotto di Milano (2º corpo d'armata), costituito dai seguenti circondari: Milano, Abbiategrasso, Varese, Gallarate, Novara, Ossola, Pallanza, Monza, Como e Varallo, compresi nella Divisione militare di Milano; e Brescia, Breno, Chiari, Salò, Verolanuova, Bergamo, Clusone, Treviglio, Lecco e Sondrio, compresi nella Divisione militare di Brescia.

L'impresa da appaltarsi dovrà avere principio col 1º gennaio prossimo venturo, e termine con tutto il 31 dicembre dell'anno 1883.

Detta impresa sarà retta in base ai capitoli generali e speciali d'oneri, edizione luglio 1882, che saranno visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno.

Il servizio dovrà estendersi all'intero raggio territoriale del secondo corpo d'armata.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partiti dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio della somma di lire 150,000, stabilita dal Ministero della Guerra, nella Tesoreria provinciale di Milano, oppure in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, le quali, come è detto più sotto, sono autorizzate ad accettare partiti.

Tale deposito sarà poi pel deliberatario convertito in cauzione definitiva; le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Qualora i depositi vengano fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti da prodursi dagli offerenti all'incanto dovranno essere firmati e stesi su carta bollata da una lira, e non già su carta comune con marca da bollo, e presentati in pieghi suggellati, sotto pena di nullità.

I prezzi ed i ribassi dovranno essere chiaramente espressi in tutte lettere, sotto pena di nullità delle offerte stesse, da pronunziarsi, seduta s'ante, dall'autorità che presiede l'asta.

È facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte a qualunque Direzione o Sezione di Commissariato militare del Regno. Di tali offerte però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione prima dell'apertura dell'asta, e sieno corredate dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio, oppure consti ufficialmente che il medesimo venne effettuato.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede d'una autorità militare per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte condizionate e quelle per telegramma non saranno in nessun caso accettate.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Detti partiti dovranno esprimere la precisa indicazione dei prezzi per ogni quintale di ciascun genere che si richiede, ed il costo di una razione ipoteticamente stabilita a solo termine di confronto per il deliberamento; perciò i partiti stessi dovranno essere formulati nel modo seguente:

" Il sottoscritto si obbliga di provvedere per il lotto del 2º corpo d'armata il fieno a lire...., l'avena a lire.... per ogni quintale, ai quali prezzi ragguagliata la razione, composta figurativamente di chil. 6 fieno e chil. 3 avena, il costo della razione risulta di lire.... "

Il deliberamento seguirà a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura al prezzo per razione maggiormente inferiore o pari almeno al prezzo della razione stabilito in apposita scheda suggellata del Ministero della Guerra, che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

A termini dell'art. 88 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, si avverte che in questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento quando anche non vi sia che una sola offerta, purchè accettabile.

La facoltà all'impresa di distribuire fieno agostano in luogo di fieno maggese, giusta l'articolo 7 dei capitoli speciali, sarà estesa alla durata di tre mesi.

Il deliberatario resta obbligato di provvedere (ove i corpi ne facciano richiesta) i seguenti generi ai prezzi stabiliti nel presente avviso, i quali sono invariabili e senza ribasso di sorta.

Il grano turco	L. 22 al quint.	La farina di segale . .	L. 25 al quint.
La paglia mangiativa .	" 6 id.	La farina d'orzo . . .	" 25 id.
Le carrube	" 24 id.	La segale in grani . .	" 23 id.
La crusca	" 15 id.	L'orzo in grani	" 23 id.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa, è stabilito in giorni otto a decorrere dalle ore due pom. (tempo medio di Roma), dal giorno del provvisorio deliberamento.

Si prevengono inoltre gli aspiranti all'impresa che l'Amministrazione militare, disponendo in Milano dei due magazzini prospicienti a levante in uso pel servizio foraggi, nello stabile del Panificio militare, in questa città, via Moscova, n. 35, l'impresa dovrà prenderli in affitto, sotto le condizioni previste dall'art. 12 dei capitoli generali d'onere e mediante il fissato canone annuo di lire 2400.

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, comprese quelle di registro e bollo, giusta l'articolo 5 dei capitoli generali d'oneri, sono a carico del deliberatario, assieme a quelle del primo incanto andato deserto.

Milano, 3 ottobre 1882.

Per detta Direzione di Commissariato militare
Il Capitano Commissario: BONETTI.

5580

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. di Frosinone.

Nota per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale suddetto rende noto che all'udienza del 29 settembre decorso, innanzi allo stesso Tribunale, all'asta pubblica, ebbe luogo la vendita degli immobili sottodescritti, eseguiti ad istanza delle Finanze dello Stato, in danno di Bellotti Pietro Paolo, di Fumone.

Descrizione degli immobili posti nel territorio di Fumone.

1. Terreno seminativo in contrada Piè del Monte, sez. 2ª, nn. 261 e 296, di ettari 2, 22, 50.

2. Terreno seminativo in contrada Pozzi, mappa sez. 2ª, nn. 232, 254 e 697, di ettari 2, 40.

Che detti terreni furono aggiudicati al signor Longhi Filippo di Fumone, per il prezzo di lire 1900.

Avverte pertanto che su tale prezzo può farsi l'aumento del sesto nel termine di giorni 15 da quello dello incanto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria, e che tale termine scade il giorno 14 corrente mese.

L'offerente dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 680 Codice di procedura civile.

Frosinone, 3 ottobre 1882.

5564 Il vicecanc. G. BARTOLI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Sulla istanza di S. E. il principe don Alessandro Torlonia, domiciliato nel suo palazzo in piazza di Venezia, ed elettivamente nello studio legale del suo procuratore signor avv. Giulio Pagnoncelli, ed in danno della signora Sara Nemesis, vedova Picard, nata Silva, anche quale madre e tutrice di Carlo-Aronne, Luigi-Daniele, Giovanna-Ester ed Eugenia-Rachele, figli minorenni ed eredi del fu Firmino Picard, domiciliati in Roma, ed elettivamente in via del Tritone, n. 33, presso il suo procuratore signor avv. Giuseppe Scacchetti, all'udienza del 10 (dieci) novembre 1882, innanzi alla terza sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita forzata della già proprietà Valenti, composta di terreno e due fabbriche con grotte, sulla via Testaccio, ai numeri di catasto 496, 495 e 497, dell'estensione di metri quadrati 13,170, confinante col vicolo Savorelli, via Testaccio e terreno Savorelli, sul prezzo di perizia di lire 25,072 20, sotto le condizioni inserite nel bando redatto dal vicecancelliere A. Castellani il 1º ottobre 1882, che trovasi depositato nella cancelleria di questo Tribunale, visibili a tutti.

Roma, 5 ottobre 1882.

AVV GIULIO PAGNONCELLI proc.

5593 LORENZO PALUMBO usciere.

ERRATA-CORRIGE.

Nell'avviso n. 5514 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre, n. 231, dove leggesi " Rione XII " dicasi " Rione XIII ".

REGIO TRIBUNALE CIVILE di Frosinone.

Nota per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale suddetto rende noto che all'udienza del 29 settembre decorso, innanzi allo stesso Tribunale, all'asta pubblica, ebbe luogo la vendita degli immobili sottodescritti, eseguitati ad istanza della ditta Marignoli e Tomassini, di Roma, in danno di De Santis Giovanni ed Augusto, e di Gori Maria, di Piglio.

Descrizione degli immobili posti nel territorio di Piglio.

1. Seminativo in contrada Cona o Cosa della Calcara, o Chiusa, mappa sez. 2ª, numeri 46, 48 a 52, 54, di tavole 15 02.

2. Seminativo in contrada Carcassano Sambucci o Canale, diviso in due dalla strada, con tre case coloniche ed un fabbricato diruto, di tavole 77 12, distinto in mappa sez. 2ª, numeri 341, 351 a 355, 359 a 364, 370, 2716 a 2736, 3125, 3321, 3324 a 3328 e 339.

3. Seminativo in contrada Pompeiano o Casa Zomba, distinto in mappa sez. 2ª, numeri 2417, 2420, 2421, 3177, di tavole 19 41.

4. Seminativo in contrada Pantano, distinto in mappa sez. 2ª, n. 2010, di tavole 7.

Che il terreno descritto al n. 1 fu aggiudicato ai signori Ceccaroni Pasquale e Ceccaroni Giacomo per il prezzo di lire 1330;

Che il terreno descritto al n. 2 fu aggiudicato al signor Antonio Santarelli per il prezzo di lire 6200;

Che il terreno descritto al n. 3 fu aggiudicato ai signori Ceccaroni Pasquale e Giacomo per il prezzo di lire 820;

Che il terreno descritto al n. 4 fu aggiudicato al signor Sugamele Giovanni Battista per il prezzo di lire 340.

Avverte pertanto che su tali prezzi può farsi l'aumento del sesto nel termine di giorni quindici da quello dello incanto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria, e che tale termine scade il giorno 14 corrente mese.

L'offerente dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 680 Codice di procedura civile.

Frosinone, li 4 ottobre 1882.

5565 G. BARTOLI vicecanc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile e correzionale di Genova con sentenza in data 27 luglio 1882, resa sulle istanze del signor Deferrari Bernardo fu Agostino, residente in Genova, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 28 marzo 1881, dichiarava l'assenza del costui fratello Deferrari Cesare fu Agostino, ordinando che la detta sentenza sia notificata e pubblicata a termini di legge.

Genova, 1º ottobre 1882.

5545 D. LERTORA proc.

P. U. N. 61109.

S. P. Q. R.

AVVISO DI VIGESIMA — *Costruzione di marciapiedi a raso e rinnovazione parziale del selciato nella piazza di Montecitorio.*

Nell'esperimento d'asta praticatosi ieri per l'appalto dei lavori della costruzione dei marciapiedi a raso, e della rinnovazione parziale del selciato nella piazza di Montecitorio, si ottenne il ribasso di centesimi dieci per ogni cento lire sulla prevista somma di lire 12,000.

Ora si fa noto che, stante la decretata abbreviazione dei termini, fino alle ore 11 1|2 antimeridiane del giorno di mercoledì, 11 ottobre corrente, potranno essere presentate all'onorevole signor ff. di sindaco, od a chi per esso, le schede per la miglioria di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, sarà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale, ferme restando tutte le condizioni contenute nello avviso d'asta del giorno 28 settembre prossimo passato, n. 58904.

Roma, dal Campidoglio, il 5 ottobre 1882.

5596 *Il Segretario generale*: A. VALLE.